



### Cos'è una legge d'iniziativa popolare

*“Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli”.* Così recita l'art. 71 della Costituzione Italiana, rendendo possibile l'iniziativa legislativa dal basso.

Una legge d'iniziativa popolare può essere presentata alla Camera o al Senato e le 50.000 firme necessarie devono essere raccolte in un arco temporale non precedente ai sei mesi dalla data di presentazione.

### Come si raccolgono le firme

Le firme possono essere raccolte in forma cartacea o in forma digitale.

**Le firme raccolte in forma cartacea** comportano la compilazione di moduli che contengano il testo della proposta di legge e lo spazio per la sottoscrizione delle elettrici e degli elettori, nel quale devono essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita e Comune di iscrizione alle liste elettorali. I moduli devono essere vidimati o presso la Segreteria Comunale (nel qual caso sono valide solo le firme apposte delle elettrici e degli elettori di quel Comune) o presso la Cancelleria dell'Ufficio Giudiziario (nel qual caso sono valide le firme apposte dalle elettrici e dagli elettori residente nei Comuni compresi nella giurisdizione).

Le firme raccolte in forma cartacea devono essere autenticate da uno dei seguenti soggetti: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci metropolitani, sindaci, assessori comunali e provinciali, componenti della conferenza metropolitana, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, consiglieri provinciali, metropolitani e comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità.

La Legge n. 120/2020, art. 16 bis, ha esteso la possibilità di autenticazione agli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, ai consiglieri regionali e ai membri del Parlamento.

**Le firme raccolte in forma digitale** comportano l'accesso alla piattaforma digitale <https://www.firmereferendum.gov.it/referendum/open> e la sottoscrizione della proposta di legge attraverso SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale) o attraverso CIE (Carta d'Identità Elettronica) o attraverso CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Le firme raccolte in forma digitale sono di per sé autenticate.

### Cosa succede dopo che si è presentata una proposta di legge d'iniziativa popolare?

Mentre **la presentazione alla Camera** non garantisce l'arrivo alla votazione dell'Aula della proposta di legge presentata, limitandosi il Regolamento della Camera (art. 24) a riservare alle proposte di legge d'iniziativa popolare “una parte del tempo disponibile all'interno del calendario dei lavori dell'Assemblea”, **la presentazione al Senato** (art. 74 del Regolamento) impone alle Commissioni competenti l'avvio dell'esame delle proposte di legge d'iniziativa popolare entro e non oltre un mese dall'avvenuta assegnazione e la conclusione del proprio lavoro entro 90 gg.

dall'avvenuta assegnazione, decorsi i quali la proposta di legge è iscritta d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea.